

De' donativi straordinarii

I donativi straordinarii sono dell'istessa indole e natura de' donativi ordinarii. Istessissimo è l'oggetto degli uni e degli altri, e così i primi come i secondi altro non sono se non che contribuzioni suppletorie per lo mantenimento, difesa e conservazione dello Stato. Ciò non ostante non è uniforme ma diversa la maniera di ratizzarli. Un Deputato del Regno e capo del Braccio ecclesiastico ha conosciuto il disordine, e lo ha contestato al Re nel suo foglio rimesso al Supremo Consiglio di Finanze.

Due sono a sentimento mio le principali cose degne di tutta la riflessione in questa materia. L'una si è il ratizzo ne' diversi ceti di contribuenti, e l'altra la tassa, che si fa in particolare per ogni individuo nel suo proprio ceto. Comincio dalla prima. In tutt' i Parlamenti in cui stabilironsi i passati donativi straordinarii, e quelli che attualmente esistono, quando se n' eccettui la decima caricata a Palermo e la testa a Prelati parlamentarii, non vi si osserva certa e determinata regola di distribuzione, nè riguardo ai ceti de' contribuenti, nè alla rata del contributo. Sarei troppo lungo se volessi darvi carico de' passati Parlamenti, ed andare esaminando le particolari distribuzioni, che in ciascheduno si sono fatte. Basterà solo che cenni che si veggono tassati i baroni, i negozianti, gli esteri, le Chiese, i mo-

nisteri, le mani-morte, i padri onusti, i cittadini Palermitani, ma non sempre tutti nè in quote sempre uguali; si è cresciuto in taluni donativi il numero dei contribuenti, si è minorato in altri, e lo stesso si è praticato per la rata del contributo.

Questo modo di ratizzare ognun vede che sia con tassa meramente arbitraria; dunque è ingiusto, perchè nelle tasse arbitrarie manca la maniera di ripartire a proporzione il peso. Arbitrario e giustizia è troppo difficile di accoppiarli insieme. Nè vale il dire, come si fa nella risposta al settimo quesito, *che presiede a quest'operazione la cura, e la vigilanza della nazione istessa, che si è unita nel Parlamento, e perchè il ripartimento non possa chiamarsi figlio di un cieco-arbitrio, stanno sempre innanzi agli occhi le tasse del donativo, le grazie, che in quella occasione vanno ad implorarsi dal Sovrano, e sopra tutto le particolari circostanze, nelle quali si trovano in quella stagione i diversi ceti, che compongono il Regno.* Chi discorre in tal fatta non risponde al quesito, nè fa altro che dir parole insignificanti e senz'alcuna solidità.

Il fatto ci dimostra qual sia la *cura e vigilanza della nazione, che presiede ad una tal operazione.* Quel baronaggio, che nulla contribuisce pe' donativi ordinarii, da' Parlamenti si vede che pe' passati donativi straordinarii o poco o niente sempre mai abbia contribuito. Checchè sia stato per lo passato, ch'è inutile di andarlo rivangando, per quelli che attualmente esistono, de' quali dobbiamo solo incaricarci, altro non paga che un poco di più della sesta.

Diasi di grazia un'occhiata al piano dimostrativo dei pesi e delle rate de' contribuenti, ed a colpo di occhio scorgerassi tal verità. E, ponendosi a calcolo anche l'ultimo straordinario donativo fatto per riparare in parte a' danni cagionati dal tremuoto, nel totale presso a poco la sua quota ricade allo stesso. La *cura e vigilanza della nazione* non si è mai impegnata a vedere quanta e quale sia la roba, che dal baronaggio si possiede. In Sicilia

quasi tutto è infeudato, ed a proporzione molto poco rimane per tutto il resto de' cittadini. Quella *cura e vigilanza* della nazione, che ciò ha omesso, non ha mancato però di escogitar la maniera, colla quale resti a pro del baronaggio ne' donativi straordinarii diminuito il peso molto meno della sesta. Tutti coloro, che son pochi, e tra questi anche que' moltissimi, che per privilegio non hanno altro di barone che un vano nome, son particolarmente tassati, e l'importo della loro tassa con una stranissima specie di *ajutorio* minora la rata del peso de' veri baroni, o sia de' feudatarii; quandochè i semplici titolati, come cittadini, per quel che contribuiscono, dovrebbero sgravare la di loro rispettiva patria.

La stessa *cura e vigilanza* fa sì che ne' donativi straordinarii veggansi alcune città, pe' feudi che posseggono, arrollate col ceto de' baroni, e co' medesimi per tali feudi particolarmente tassate, senza ricordarsi della disposizione del Re Federigo, che reintegrò al demanio i feudi distratti, acciocchè col medesimo e non già col Braccio baronale servissero ¹.

Si decanta per gran vantaggio delle Università l'essersi in taluni de' donativi straordinarii stabiliti più ceti di contribuenti, che si sono a particolar tassa sottoposti. Ciò non è sollevare le Università ma illuderle. Queste nel contributo de' pubblici pesi hansi a considerare in ragione diversa, non già co' proprii cittadini ma coi soli Prelati parlamentarii, e coi feudatarii contribuenti. Solo quel che si carica e si contribuisce da costoro può chiamarsi disgravio delle medesime, e non già quello che si tassa su diversi ceti de' proprii cittadini. Il risultato di una tale operazione, che in apparenza maschera e nasconde la tenuità della quota de' baroni, in sostanza va a rovesciar tutto il resto del peso sulle Università per una parte con tassarsi particolarmente alcuni ceti di cittadini, e per l'altra tutto intiero il Comune.

¹ Cap. 27. Reg. Federic.

La *cura e vigilanza della nazione* dovrebbe riflettere che in tal sorta di ratizzo tutto è incerto; nè in confronto di un ceto coll'altro proporzionatamente si può sapere chi contribuisca più, chi meno. Ce ne serva di esempio il ceto de' negozianti, delle mani-morte e de' baroni. Se i beni di costoro non sono allibrati, nè se ne sa il valore e la rendita, come si può esser sicuro che la tassa sia giusta ed egualmente ripartita?

Ma che giustizia ed eguaglianza si va cercando in ciò, che evidentemente è gravoso ed ingiusto. Pe' due donativi straordinarii del 1754 uguale presso a poco è la rata, che si corrisponde da' Prelati parlamentarii e dai baroni. I primi certamente non posseggono quanto si possiede da' secondi. I primi contribuiscono se non per tutti, almeno per buona parte de' donativi ordinarii; i secondi nulla affatto contribuiscono. I primi pagano per intiero la loro rata degli straordinarii: a' secondi vien diminuita dalla tassa de' semplici titolati. Tralascio di dire che l'oggetto de' detti due donativi si fu l'accrescimento della truppa con un corpo di Siciliani, per così impiegarsi la *nobiltà* del Regno e chiunque altro volontariamente avesse abbracciato lo stato militare: cosa che ognuno vede che quasi tutta ridonda in vantaggio de' baroni. Tralascio ancora di dire che il Fisco è uno de' contribuenti, perchè la *cura e vigilanza della nazione* non omise di conchiudere nel Parlamento, *che nella tassa degli Ecclesiastici parlamentarii, e del baronaggio, come ancora degli esteri si debbano comprendere, e tassare quelle Chiese, baronie, feudi, titoli, redditi, ed effetti, che dalla Regia Corte si trovano, o saranno incorporati, sequestrati, o con altro titolo se ne percepissero dalla medesima li frutti.* I beni della Chiesa di Monreale, della Badia di Altofonte e della compagnia degli espulsi fan sì, che l'interesse del Fisco nel contributo dei donativi non sia di picciol momento.

Di più per detti due donativi furono particolarmente tassati gli esteri secolari ed ecclesiastici. Sotto tal no-

me non s'intendon compresi i forestieri possessori di feudi nella Sicilia. Costoro, per esser feudatarii, la *cura* e la *vigilanza* della nazione gli ha aggregati al ceto dei baroni regnicoli, ed il perchè non vi vuol molto ad indovinarlo. Quindi più sono in numero i baroni che contribuiscono, tanto più diminuisce la rata di ciascuno.

La tassa degli esteri comprende per lo più i creditori censualisti, e ricade solo per gli anzidetti due donativi al 25 per 100 sull'importo delle loro annue rendite: tassa esorbitantissima, che io lascerei ben volentieri correre per favorire i paesani, se due motivi non mi persuadessero in contrario. L'ingiustizia da una parte, e il pregiudizio del Fisco dall'altra. Non è giusto che i forestieri per lo mantenimento dello Stato contribuiscono più di quel che si contribuisce da' cittadini; anzi per i pesi comunicativi non sono tenuti, perchè non godono di que'comodi che gode il cittadino. Il Fisco non dee permettere che i beni de' forestieri si sottopongano a tasse cotanto eccessive, a motivo che in qualunque caso voglia esercitare il diritto di *valimento*, nel totale della rendita de' forestieri non si trovi prevenuto dalla tassa de' donativi straordinarii, e quindi dovrebbe o esigere tanto di meno per cagione di valimento, o perder la tassa sulla rata del donativo.

Ho inteso che da taluno siasi detto che la maggior parte de' creditori censualisti siano Napoletani, ed in conseguenza che mai possano essere sottoposti al peso del valimento. Il fatto sarà così; ma chi fa tale asseriva dovrebbe riflettere che i Siciliani, che posseggono beni nel Regno di Napoli nè pagano valimento, nè portano su de' loro effetti peso maggiore di quello, che soffre ogni altro regnicolo. Tra queste due nazioni ogni ragion vuole che ci sia una reciprocanza di diritto, mercè la quale con eguaglianza si trattino tra di loro.

Il donativo, fatto nel Parlamento del 1778 per costruirsi le strade, riguarda unicamente l'utile e il vantaggio del pubblico. Il Fisco nulla ne percepisce; tutta-

via il Re per facilitare un'opera cotanto proficua, si benignò di accordar la grazia di erogarsi le somme anni addietro confiscate per cagione della monetazione, che importavano niente meno che scudi 75 mila. Egli è certo che da ciò il maggior profitto lo risentono i possessori de' fondi.

La condizione di questi vien molto migliorata dalla bontà delle strade, che avvicina, per così dire, i luoghi tra di loro, facilita il trasporto de' generi e cagiona un risparmio notabilissimo per le vetture. Niente per l'opposto ne risentono gli esteri possessori di semplici capitali. Per costoro sia la Sicilia invia o sia pervia è tutto lo stesso. I capitali e l'annue rendite de' loro crediti non migliorano, nè deteriorano così nell'uno come nell'altro caso. Ma ciò non ostante la tassa, a cui l'ha sottoposto la *cura* e *vigilanza* della nazione, ricade al 5 per 100.

È certo altresì che il maggior profitto lo ricavano i baroni, perchè sono i più grandi proprietari del Regno. La rata degli esteri, le rendite de' quali in tutto ascendono ad once 16: 100 ricade per un tal donativo ad annue once 866: 2, e quella de' feudatarii regnicoli e forestieri e de' semplici titolati è solo di annue once 1400. Si confrontino solo due partite di detta tassa, e se ne formerà netta l'idea. *Illustre D. Filippo Nummo di Portogallo abitante in Milano pelle once 22: 24: 4, resto di once 238, stante once 13: 16, si deducono per oneri annuali per gabella di un Feudo nominato di San Pangrazio nel territorio di Caronia, once 10: 23: 13. Ecco una partita; vediamo l'altra. Illustre D. Emanuele Buonanno Duca di Misilmeri once 4: 6: 8. Che mostruosa sproporzione per qualunque verso voglia riguardarsi! e sproporzionatissima anche si vede la tassa dei baroni, paragonandosi colle rate di tutti gli altri contribuenti cittadini.*

La tassa del soldo del Presidente della Giunta consultiva di Sicilia nell'importo di annue once 2000 corre

sotto nome di donativo. Tale in effetti non è, riducendosi ad un ratizzo fatto dalla Deputazione del Regno, nommeno sproporzionato di quei di sopra espressi. Che sia così, è da sapersi, che nel Parlamento del 1720 si dimandò la grazia di avere il Regno nel Supremo Consiglio d'Italia una piazza di Reggente di cappa e spada, che fosse privativa di un barone parlamentario, o almeno che uno dei Deputati del Regno avesse potuto risiedere in Vienna col soldo di scudi 5000 da pagarsi metà dal Braccio demaniale, con contribuir Palermo la decima di tale metà, e l'altra metà da pagarsi dal Braccio militare ed Università baronali. La Corte di Vienna non accordò la grazia dal Parlamento richiesta, ma solamente permise di potere il Regno tenere nella Corte un'agente deputato procuratore da approvarsi dal Vicerè, *non tamen qui praecise Baro ipsius Regni sit.*

Il Re Cattolico nel 1735 quando stimò di erigere in Napoli la Giunta consultiva di Sicilia accordò la segnalata grazia; che uno de' baroni parlamentarii nato ed abitante nel Regno ne fosse stato il Presidente. La Deputazione allora ratizzò il soldo del medesimo a norma di quello ch'erasi stabilito nel 1720, con averne caricata una metà al Braccio demaniale e la decima di detta metà a Palermo, e l'altra metà la suddivise tra i baroni e le Università baronali. Da questa tassa si veggono esclusi i Prelati parlamentarii quandochè non ci è motivo da esentarneli, e di tutto l'importo del peso i baroni, che acquistarono un diritto quanto per esso loro grande e pregevolissimo altrettanto esclusivo di qualunque altro ceto di persone, non soffrono altro se non che la quarta parte del peso.

In sostanza le tasse degli attuali donativi straordinarii sono meramente capricciose, e con troppa ragione per tali il capo del Braccio ecclesiastico l'ha nel suo foglio caratterizzate. Ma quando, oltre a ciò che s'è detto, se ne voglia una pruova irrefragabile si rifletta ai due donativi straordinarii del 1754. Questi, come di

sopra ho cennato furono stabiliti in unico Parlamento per l'istessa causa, ed ebbero lo stesso oggetto, e pure furono diversamente ratizzati. Un donativo fu di scudi 80 mila annui per nove anni. Col Parlamento, ad eccezione della sesta caricata a' Prelati parlamentarii, della decima a Palermo e della quota importante poco più della sesta ai baroni e semplici titolati e di scudi 6000 caricati agli esteri, tutto il di più indistintamente si lasciò a peso delle Università. In esecuzione di ciò la Deputazione del Regno, sotto pretesto di distribuir il carico su' *sopravvanzi* delle Università, molto del peso ne addisse a talune, poco o affatto niente a talune altre. Ciò diè motivo di richiamo a più Comuni, e specialmente alla città di Ragusa. Il Vicerè volle sentirne il parere del Tribunale del Patrimonio il quale, avendo minutamente esaminato l'affare, con sua rappresentanza de' 17 ottobre 1755 manifestò i disordini e le gravzze, che conteneansi nel ripartimento, consigliando che questo dovea farsi tra tutti i Comuni a proporzione delle rispettive facoltà. Uniformandosi il Vicerè ad un tal sentimento diede gli ordini corrispondenti; ma si oppose la Deputazione del Regno, e con sua consulta de' 29 novembre dell'anzidetto anno rappresentò, che quel che avea proposto il Tribunale del Patrimonio era inesequibile e contro l'intenzione del Parlamento, che avea inteso di offerire il contingente delle Università su de' *sopravvanzi* delle medesime.

Dal Vicerè su di questo punto si volle sentire anche il sentimento della Giunta de' Presidenti e Consultore, e questa riferì che non avea luogo l'esposto della Deputazione, rilevandosi dalla lettera del Parlamento che la quota data in carico alle Università era dovuta sopra tutto il di loro patrimonio: che il ripartimento fattone dalla Deputazione non era equilibrato con giusta proporzione, e che varie Università vedeansi gravate più del dovere, nel mentre che molte altre, fino al numero di 152, non si erano affatto considerate. A vista della

rappresentanza il Vicerè a 5 aprile dell'anno 1756 ordinò alla Deputazione di far nuovo ripartimento con giusto equilibrio, disgravando le Università gravate più del dovere, e ripartendo l'importo del disgravio su di quelle, che non erano state nel ripartimento incluse. Nè anche si volle dalla Deputazione ciò eseguire. Si fecero nuove consulte dalla medesima e dal Tribunale del Patrimonio.

Finalmente il Vicerè, avendo il tutto sotto gli occhi, con biglietto de' 5 maggio 1756 ordinò che l'importo di detto donativo si fosse ripartito con quella giustizia distributiva, più permessa, e per quanto ne fosse l'affare suscettibile, fin tanto che si avesse potuto stabilmente regolare colla nuova numerazione delle anime e rivelo de' beni, che allora si stava facendo. La nuova numerazione col rivelo ed estimo de' beni e nuovo ripartimento si pubblicò nel 1770, ma il disordine, che si era fatto nel ratizzare il peso di detto donativo non fu emendato, e tuttavia corre quella tassa, che il Tribunale del Patrimonio e la Giunta de' Presidenti e Consultore ed il Vicerè caratterizzò per indoverosa sproporzionata ed ingiusta.

L'altro donativo del Parlamento del 1754 (come si è veduto), fu di scudi 250 mila pagabili fra quattr'anni in quattro tande uguali, oltre i sopraddetti ratizzati, cioè Prelati parlamentarii, città di Palermo, feudatarii unitamente co' semplici titolati, il resto si addisse indistintamente a tutte le Università, con doverlo riscuotere da' suoi cittadini senz'alcuna eccezione, in maniera tale che le tasse particolari dei diversi ceti contribuenti, che in ciascuna Università ritrovansi, val quanto dire dei mercatanti, dei cambisti, de' monisteri, delle commende, delle Chiese, delle opere pie, e delle mani-morte disgravarono la rata di quella rispettiva Università, in cui erano cittadini.

Nel donativo poi fatto per la costruzione delle strade nel 1778 non si tenne lo stesso metodo di ripartizione,

dappoichè non solo i Prelati parlamentarii, la città di Palermo, i baroni co' semplici titolati, gli esteri, ma ancora i mercanti e cambisti, le Chiese, l'opere pie, i monasteri, e mani-morte furono considerati come principali contribuenti, distinti e separati dalle rispettive Università, di cui erano cittadini; tantocchè le di loro rate non han disgravato la propria Università, ma in apparenza generalmente tutte le comunità del Regno, ed in sostanza può dirsi niuna, poichè da tutti si sottrassero tanti ceti di cittadini, che separatamente dalle Università han contribuito.

È ben difficile di assegnar ragione adeguata che possa giustificare un modo così vario, diverso ed incostante di ratizzare il peso de' donativi straordinarii, che non nascendo da giusta regola di proporzione altro non produce, se non che sconcerti e disordini.

L'autore del foglio, per far vedere il profitto che ricavano le Università con chiamare al contributo più classi di cittadini, mette in confronto la ripartizione fatta dall'ultimo donativo straordinario per riparare ai danni del tremuoto, colle ripartizioni de' donativi straordinarii fatti nel 1742 e 1746, e vuol dimostrare a forza di calcolo che nell'ultimo donativo sieno state assai meno caricate. Ma questo è lo stesso che vender lucciole per lanterne. Per riuscire nel suo assunto, in vece di calcoli, dovrebbe dimostrare che i diversi ceti, chiamati in quest'ultimo donativo al contributo e particolarmente tassati non formino parte de' comuni della Sicilia. Fintanto che non dimostrerà questo, sempre si verifica che in confronto de' Prelati parlamentarii e molto più dei baroni il resto della nazione soffra un peso esorbitantissimo, o se le addica in una o in altra maniera.

L'ultimo donativo è quello appunto, che ci dimostra quanto ciò sia vero. Al Parlamento, con cui si conchiuse d'offrirsi per la suddetta cagione scudi 40 mila pagabili fra quattro anni, precedè una rappresentanza de' Deputati del Regno, in cui si disse di doversi tal

somma ratizzare, e corrisponderne un *terzo* i Prelati parlamentarii, un *terzo* i baroni ed un *terzo* tutte le Università, con dover contribuire anche i ceti di sopra espressati. Il Parlamento, con dissenso del Braccio demaniale che non consentì a tutte le particolari tasse di ceti contribuenti, fu indi conchiuso nella forma ch'erasi rappresentato.

Ciò fece che quella terza parte offerta da' baroni, e da' Prelati in effetti non si fosse ad altro ridotta che a poco più della sesta. Il conto è breve, e la dimostrazione è facilissima. La terza parte de' scudi 400 mila come sopra offerti ascende a scudi 133:333:4. Dunque se non ci fossero stati altri ceti contribuenti se non che i baroni, i Prelati e le Università, tanto appunto sarebbe ricaduta la porzione di ciascheduno. Ma essendosi chiamati a contribuire con tasse particolari i mercanti e cambisti, le Chiese e luoghi pii, le commende di Malta e le mani-morte, dedotte dal totale le rate di costoro, la parte del contributo de' baroni non è ascisa ad altro se non che a scudi 77:778:00:2; consimile è stata quella de' Prelati parlamentarii. È vero che in tal modo la rata delle Università anch'è minorata, ma una tale minorazione per altra via è ricaduta su de' suoi cittadini, i quali per mezzo delle tasse particolari, a cui sono stati sottoposti, hanno sgravato dal maggior peso dell'offerito contributo anche i baroni ed i Prelati parlamentarii.

Ora non si tratta di vedere se la distribuzione dell'ultimo straordinario donativo, paragonata alle distribuzioni fatte pe' donativi precedenti, sia riuscita più o meno vantaggiosa per le Università; ma dee esaminarsi se il sistema che si tiene, sia regolare o vizioso, per potersi approvare, o pure rettificarsi. Oltre a che bisogna dire che l'autor del foglio abbia poca memoria, e siesi dimenticato di quel che asserì nel foglio di risposta al quarto quesito. Ivi, volendo dimostrare per ragionevole la divisione a metà del peso di dieci donativi

ordinarii tra le classi delle Università demaniali e baronali, disse che nel demanio son siti i fondi delle chiese, commende, monasteri, monti di pietà e mani-morte; che nel demanio ci sia il maggiore commercio, ed in conseguenza ci esistano i negozianti ed i cambisti; che nelle città demaniali soggiornano tante famiglie nobili, persone titolate e cose simili che in detto foglio possonsi leggere. S'egli è così, facendosi costoro contribuire come tanti ceti separati in alcuni donativi straordinarii, la conseguenza sarà che il demanio ne soffre la maggior parte del peso. Per non reggere l'illazione bisognerebbe dire, che o quel che assenta rispondendo al quarto non è vero, o quel che sostiene rispondendo al settimo quesito non sussiste; o pure, che ad opportunità e secondo gli torna più conto si serva delle cose, dando alle medesime ora un aspetto ed ora un'altro; ma sempre in danno del demanio.

Fin qui ho ragionato della quota di contributo, che per taluni donativi straordinarii ne' Parlamenti si è imposta ad alcuni ceti di cittadini. Ora bisogna far parola delle tasse particolari, che la Deputazione del Regno forma per caricarne la rata sugl'individui di ciascuno ceto. A dimostrare che la maniera, che in ciò si tiene non sia arbitraria ci si dice nel foglio quali sono i mezzi, di cui la Deputazione si vale per la tassa de' *sincoli*, o sia de' particolari cittadini, dei baroni, de' Prelati parlamentarii, de' conventi, Chiese, mani-morte, degli esteri e de' mercanti. Ma tutt'i mezzi, che ci addita non son proprii per conseguir il fine; ed i documenti e le pruove su cui fonda e regola la ripartizione sono tutti incerti, equivoci e mal sicuri.

Per la contribuzione del contingente di ogni singolo (così leggesi nel foglio) non sono state fatte giammai senza precedente cognizione del quantitativo de' beni di ogni rispettivo individuo di ogni ceto chiamato a concorrere. Si chiamano le note tutte, così del valore de' beni delle Università, che si ricavano dalla più vicina numerazione delle anime...

Si rifletta di grazia all'ultime parole *dalla più vicina numerazione delle anime*, val quanto dire da quella numerazione che cominciò nel 1748 e mandossi in effetto e si pubblicò nel 1770. Com'è possibile che in oggi questa sia norma sicura a far le tasse su dei particolari individui? dopo tanti anni oh quanto è mutata la sorte de' cittadini! Nel corso intermezzo di tempo così lungo molti da poveri son divenuti ricchi, nel mentrechè molti altri da ricchi sono impoveriti. La numerazione e ripartimento generale, che serve a ratizzare il peso tra le Università, pure deesi di tanto in tanto rinnovare, perchè si ha per vero che coll'andar del tempo la condizione d'un intero Comune varia relativamente ad un altro. Quanto maggiormente ciò si verifica pe' particolari individui, pe' quali le mutazioni sono giornaliere, e da un momento all'altro non si vede in tal materia nel mondo che questa specie di metamorfosi.

Pe' baroni la norma si prende dalla *ragionata*, o sia *la nota dell'importo annuo di tutt' i feudi. disposta dal Tribunale del Patrimonio per l'esigenza dei regii diritti*. L'autore del foglio in questo luogo si serve d'un laconismo inusitato, essendosi per tutte le altre cose nelle sue risposte largamente diffuso, senza mai risparmiar parole. Qui ci lascia all'oscuro, nè ci fa sapere nè il come nè il quanto si fosse stabilita una tal *ragionata*, e se la medesima corrisponda allo stato attuale della rendita de' feudi. La condotta è prudente di lasciar sepolte nell'oblio cotali nozioni, per non far vedere quanto in ciò resti il Fisco pregiudicato. Del merito dell'anzidetta *ragionata* ne ho bastantemente parlato nella mia rappresentanza de' 28 dicembre 1782. Quindi è inutile che stia a ridire le cose già dette ed al Re ben note. Per quel che si sta ora trattando basta solo una considerazione, che le rendite de' beni allodiali de' privati per contribuire a' pesi pubblici si liquidano, ed il valore si stabilisce corrispondentemente alle circostanze de' tempi correnti, e pe' beni feudali colla *ra-*

gionata de' secoli passati, alla quale non si può fissar epoca certa, che forse rimonta fino a' tempi di Alfonso.

Una relazione formata dal subalterno della Deputazione, che si vede in istampa, dà la norma del ripartimento tra i Prelati parlamentarii, quella stessa appunto che serve di regola per ripartire la sesta, che corrispondono ne' donativi ordinarii. Il medesimo liquidò la di loro rispettiva rendita col coacervo decennale dal 1720 fino al 1730 su de' riveli fatti dai stessi Prelati, e sulle notizie che assèri di avere ricavate dai libri delle sedi vacanti. Sa ognuno che strabocchevole incremento di valore e di rendita dal 1720 in qua han ricevuto i beni fondi del Regno di Sicilia: se si formasse ora la liquidazione ne triplicherebbè l'importo. Ed è anche da riflettersi che non si tenne conto e si dedussero le pensioni perpetue e que' beneficii, la rendita de' quali non eccedea once dieci all'anno, che tutto in oggi si dovrebbero includere sì per l'incremento di rendita, che dal tempo han ricevuto, sì ancora perchè trovansi esenti da quell'indulto Pontificio dichiarato dal Re abusivo e giustamente abolito. E per ultimo il subalterno non liquidò nè pose a calcolo le rendite dell'Abbadie de' PP. Cassinesi, che sono i più ricchi Regolari del Regno e dell'Abbadia della Trinità di Castiglione che, non avendo rivelato, rimasero sottoposte a quella rata di contribuzione che ne' tempi antipassati eran solite di contribuire.

La tassa de' conventi, delle Chiese, dell'opere pie e di altre mani-morte, per quanto il foglio ne fa sapere, vien regolata dai riveli, che fecero nel 1748. Ho cenato di sopra che questi rimasero allora inutili, perchè dopo d'essersi ricevute la Deputazion del Regno non ne fece alcun uso, nè curò di allibrare i di loro beni. Non può dirsi sicuramente accertata quella tassa, che non ha altro appoggio se non che i semplici riveli dei possessori. Per quanta buona fede vogliasi in costoro presupporre, sempre de' riveli assi a dubitare. Questi non

ad altro oggetto si fanno se non che per aversi una tale quale notizia de' beni, ma non già per fissarne il valore e la rendita, da servir di norma per una giusta tassa di contributo.

Di già ho parlato della tassa degli esteri, e ne ho esaminata la giustizia e il merito; nè la regola aurea, che si adopera dalla Deputazione per ripartirla, può giustificare l'eccesso.

Resta a parlar de' negozianti. Per la tassa di costoro altro il foglio non ci dice se non che la Deputazione richiede *dai più onorati, indifferenti sensali la nota dei mercatanti e cambisti, colla cognizione poco appresso de' lor capitali*. Che maniera incerta, oscura e dubbiosa per appurare i di loro effetti. Le tasse, che si fanno adoperandosi tali mezzi, per necessità debbono riuscire disuguali, arbitrarie e capricciose. Le sostanze, che l'uomo si procaccia per mezzo dell'industria, quanto sono incerte, precarie e sottoposte a momentanee mutazioni, altrettanto sono difficilissime ad appurarsi.

Ma si vuole che pe' donativi straordinarii non si possa tenere altro metodo per due motivi, che si caratterizzano l'uno d'economia civile, e l'altro d'economia politica della Sicilia. Il primo si legge nella risposta al sesto quesito: *e questa differenza di esigersi i donativi ordinarii per gabella, e gli straordinarii per tasse, è appoggiata sopra i più sani principii della più ragionata civile economia. I donativi straordinarii hanno una straordinaria cagione di uno straordinario bisogno, e come tale di una breve durata. In simile incontro non conviene gravare i popoli di una nuova gabella, la quale potrebbe essere, o la cagione, o l'occasione di un perpetuo peso*. Rapportasi l'altro nella risposta al quesito settimo. *Il pretendere, che si potesse dare una regola ferma, e fissa per il ripartimento delle rate del totale del donativo straordinario, o sia per la divisione generale fra ceti, che debbono contribuire negli straordinarii donativi, sarebbe male intendere l'economia politica della*

Sicilia, poichè non essendo sempre le stesse le cause occasionali del donativo, non potendo essere sempre le stesse le circostanze, nelle quali possono trovarsi li-ceti chiamati a contribuire per la naturale vertigine delle umane vicende, non potrà darsi giammai regola ferma, ed inalterabile in un affare di sua natura incerto, ed eventuale.

Non saprei dire se sieno più le parole o le assurdità, che si contengono negli arrecati due capitoletti. Per rilevarle tutte si dovrebbe consumare molto tempo, e non mi pare che gli addotti motivi economico-politici meritino tanto. Poche riflessioni basteranno a dimostrarli incoerentissimi per la materia, che si sta trattando. Il Governo di Sicilia non ha proposto al Re di surrogarsi tante gabelle per quanto è l'importo de' donativi straordinarii, ma di ratizzarsi *per aes, et libram* a proporzione de' beni. In tal fatta, nell'istesso tempo che il peso resterebbe tra tutti equilibrato, cesserebbe il motivo di temersene la perpetuità. Il ratizzare il peso *ad ratam bonorum* non è l'istesso che imporre gabelle; e quando la Deputazione del Regno ratizza il peso de' donativi ordinarii in tal maniera non impone alcuna gabella. Le gabelle civiche non nascono dal ripartimento ma dal modo di vivere delle Università; e bisogna ripetere che non assi a confondere l'una cosa coll'altra, come perennemente si fa ne' fogli di risposta.

Nè tutto il peso de' donativi ordinarii si soffre per via di gabelle, nè tutto il peso degli straordinarii si soffre per via di tasse. Le rate così degli uni come degli altri, che alle Università si caricano, da queste si soddisfano giusta il di loro particolar modo di vivere che, come di sopra ho detto, non è costante ed uniforme in tutto il Regno, ma varia giusta le particolari circostanze di ciaschedun Comune. Nè bisogna confondere tra le gabelle, che generalmente cagionano la perpetuità del peso, con quelle che nascono e sono occasionate dal peso. Quando per ritrarsi la somma offerta nel donativo si destina qualche gabella e si vende, come di rado ta-

una volta per qualche passato donativo straordinario si è fatto, allora sì che il peso rimane sempre, e la gabella ne cagiona la perpetuità, ma quando si offerisce una data somma pagabile fra certo tempo allora non è il modo di pagare, che ne proroga la durata, ma la perpetuità e permanenza della causa per cui il donativo fu stabilito.

Se i donativi sono le contribuzioni necessarie per la conservazione dello Stato, il bisogno di questo è la giusta misura del tempo della loro rispettiva durata. Tutti i donativi, che per lo corso di più secoli si son fatti nel Regno di Sicilia, così quelli che attualmente esistono come quelli che dopo qualche durata son rimasti estinti, o chiamansi ordinarii o straordinarii, tutti, se taluno se n'ecceppa, hanno avuto la stessa origine, e tutti furono stabiliti su il principio temporanei. Taluni si son perpetuati, perchè il bisogno dello Stato così ha richiesto. Taluni altri son finiti, non essendoci stata la necessità di continuarli. La durata non muta la natura del peso; ed ancorchè finger si volesse che sia così, non so vedere come la massima potrebbe adattarsi agli attuali donativi straordinarii. Questi, ad eccezione dell'ultimo conchiuso ne' mesi passati, son tutti perpetui. Tale certamente si è l'importo del soldo del Presidente della Giunta consultiva in Napoli, e tale ancora si è il donativo delle strade; dal principio nacque perpetuo. Leggasi il Parlamento del 1778, e si conoscerà questa verità. I due donativi del 1754 nacquero è vero temporanei. L'uno durar dovea anni quattro, e l'altro nove; ma ora son divenuti perpetui, come gli altri; sì perchè d'allora fin oggi si sono sempre confirmati, sì ancora perchè la cagione per la quale si fecero tuttavia è permanente, esistendo il corpo di truppa allora aumentata.

Tra i donativi ordinarii e straordinarii non ci è altra differenza senonchè di mero nome, che non altera l'indole de' medesimi. Il genio è l'istesso negli uni e negli altri. Onde mi pare che il sistema politico-economico

del foglio, che li vuol diversificare, sia troppo infelice e mal fondato. L'unica e vera differenza si è quella, che nasce dalla diversa maniera di ratizzarli, e non già dall'intrinseca di lor natura: maniera, che non ha altro appoggio se non che l'arbitrio, e ch'è la cosa la più ingiusta e gravosa, che possa mai darsi in questa materia, in cui uguale esser dee la sorte di tutt'i cittadini. Qualunque cosa, che facci ostacolo a potersi conseguire la doverosa eguaglianza del peso, dee essere oggetto di riforma, e non già di regola per l'avvenire. Non già perchè alcuni donativi si sono finora ratizzati con tasse arbitrarie, perciò lo stesso dee farsi in appresso.

Per quanto sian cattive le gabelle, sempre è peggiore la tassa arbitraria. L'autore del foglio presuppone la necessità di portare i pubblici pesi o dell'una o dell'altra maniera; ma s'inganna. Ci è la maniera più propria, più adattata, che non fa torto ad alcuno. Non è però ora il tempo di vederlo, nè questo il punto che si sta esaminando. Presentemente si tratta del modo di ripartirli. Posto ciò, ecco quanto è facile il problema, a cui la contesa si riduce.

L'importo de' donativi straordinarii, che attualmente esistono, è da ripartirsi su di tutti *ad ratam bonorum*, o pure si dee distribuire con quote indeterminate e tasse arbitrarie su' diversi ceti di cittadini? Sfidò la stessa impudenza, che certamente in questo rincontro non avrà il coraggio di rispondermi, che la seconda parte del problema sia più giusta e più adatta, propria della prima per l'utile comune e per lo vantaggio di tutto il pubblico.

Del surrogato al diritto proibitivo del tabacco

Postochè l'unico o principale oggetto delle paterne cure del Re n. s. si è di equilibrare i pubblici pesi del Regno, acciò da tutti egualmente si soffrano, ed una parte de' cittadini non sia più gravata dell'altra, non è stato fuor di proposito di avergli il Governo di Sicilia

esposto, che la prestazione surrogata all'abolito diritto proibitivo del tabacco siasi molto male distribuita. Le quote date in carico alle Università non si sono regolate nè dal valor de'beni, nè dal numero de'cittadini di ognuna. Il prodotto, che davano i fondachi e le botteghe, in cui smaltivasi il tabacco è stata la regola, che si è tenuta nel ripartimento del peso: regola per ogni verso fallace in tal sorta di distribuzione.

Taluno ha significato come erroneo il piano dimostrativo de'pesi umiliato al Re, per essercisi ancor questo peso annoverato, a cagione che non ha che fare coi donativi. In quanto a me non ci conosco altra differenza se non che, di essersi il surrogato al tabacco ratizzato dal Tribunale del Patrimonio, nel mentre che i donativi si ripartiscono, come già si è veduto, dalla Deputazione del Regno. Anzi ci ritrovo un rapporto così stretto, quanto è quello d'aver in Sicilia avuta la sua origine il diritto privativo del tabacco da un donativo.

Nel Parlamento del 1671 si stabilì un donativo straordinario di scudi 200 mila, che si ratizzò ne' diversi ceti, e la rata addossata al baronaggio fu di scudi 20 mila. Nella lunga durata di tal donativo, che colle conferme da tempo in tempo fatte, si vede giungere sino ai principii di questo secolo, vi fu una novità. Col Parlamento del 1680 non si ratizzarono per intero i scudi duecentomila, ma soltanto scudi centocinquantamila, minorandosi a ciascuno la sua quota, in maniera tale, che la rata del baronaggio si ridusse a scudi 15 mila. Pe'rimanenti 50 mila si stabilì il diritto privativo del tabacco, che si diede *in solutum* alla Regia Corte coll'espressa legge, che qualunque incremento o decremento dell'anzidetto diritto andar dovesse a suo utile e a suo danno, dovendosi in tali casi considerare il donativo accresciuto o diminuito ¹.

¹ Parlamento de'9 Dicembre 1680. — E per il resto di detti scudi 200 mila si propone, che V. E. in nome di S. M. stabilisca nel Regno il *Zagato*, come volgarmente si dice, che vuol dire, che non si possa vendere

Se questa è l'origine di quel peso, a cui tutti egualmente eran tenuti, la giustizia vuole che il rimpiazzo egualmente si soffra da tutti. La maniera usata non ha fatto conseguire l'intento. Tutto l'importo del surrogato si è dato in carico alle Università, e la discretiva del peso tra di loro è stato lo smaltimento che si faceva del genere in ciascun luogo, senza badare quanto tal regola fosse fallace per addire il peso a'rispettivi individui locali. Lo smaltimento maggiore o minore in talune Università non dipendeva dal solo consumo de'suoi cittadini, ma da ben molte altre cause estrinseche.

L'industria de'venditori, la diversa qualità e bontà dei generi, la maggiore o minore affluenza de'passaggieri, la diversa situazione de'*stanghi* ¹, la facilità in alcune parti e la difficoltà in altre di commettersi controbandi, e cento altre cose in questo influiscono.

Non molto distante da Palermo esiste un villaggio chiamato di *Ficarazzi*. La bottega del tabacco ivi sita affittavasi per annue once 200. L'essere situata in mezzo d'una frequentatissima strada consolare, cagionava il suo smaltimento, ed i passaggieri faceano il maggior

tabacco di ogni sorte, se non da una tal persona, o suoi commissionati eligenda da V. E. nella forma, che stimerà conveniente, il quale Zagato d'ora si avrà da ricevere valutato a scudi 50 mila per integro pagamento della riferita somma di scudi duecentomila, di manerachè in quanto ad essa deve restare libero il Regno, e come se realmente si avesse pagato il denaro contante, facendosi subito le ricevute necessarie, acciò resti il detto Regno esente dall'obbligazione di soddisfare detti scudi 50 mila di sopra.

Che la Regia Corte possa maneggiare, e trarre l'effetto suddetto del tabacco come dato, e ricevuto *in solutum* dal Regno per la somma detta di scudi cinquantamila, e nella forma, e maniera, che tratta, e maneggiagli altri effetti suoi proprii. . . . restando di concerto d'ora per sempre, che se il valore di esso Zagato con il corso del tempo avanzasse la somma di scudi cinquanta mila, che oggi si è valutato, che tutto caschi in beneficio della Reale Azienda, ed in maggior augumento di questo donativo. . . . però se valesse meno delli riferiti scudi 50 mila, il che non si crede, tantomeno s'intende fatto il donativo di detti scudi 200 mila, senzachè resti obbligazione al Regno al supplemento,

¹ Termine vernacolo, che significa i luoghi principali di riposto, dai quali somministravansi i generi agli altri luoghi.

consumo, non già i cittadini, i quali forse fra il corso dell'anno non consumano tanto di pane per sostenersi. Ciò non ostante il peso per intero oggi lo risente quella povera Università.

Postochè i soli Comuni in questa faccenda furono tassati, non mi pare che si avesse dovuto tenere altra regola di ripartizione, se non che o di ratizzarsi il peso *pro numero animarum* se considerarsi si voleva come personale, o *ad ratam bonorum* se si fosse riputato come reale. Non essendosi tenuta nè l'una nè l'altra maniera, la combinazione delle cose e la mala sorte del Demanio del Regno di Sicilia ha fatto, che la maggior parte del peso sia ricaduto su il medesimo.

L'annua somma, che si corrisponde dal Regno in compenso dell'abolito diritto proibitivo, è d'onze 102: 58: 16: 14. Palermo ne corrisponde non già la decima, ma onze 38: 915: 20. Il resto ricade sulle città demaniali in onze 32: 475: 9: 11; e sulle Università baronali in onze 30: 685: 14: 17. A buon conto quella parte de' cittadini, ch'è molto minore del numero e nella quantità de' beni, paga somma assai maggiore della parte più ricca e più numerosa.